

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione tra i Comuni di Ostra (AN) e Ripe (AN).
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione ha sede in Ostra in Piazza dei Martiri n.5.
4. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 – Principi e Finalità

1. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, rappresentando a tal fine ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi Regionali e avendo tra i propri obiettivi:
 - a) il consolidamento della collaborazione e il raccordo istituzionale fra i Comuni aderenti;
 - b) lo sviluppo socio-economico del territorio da attuarsi nel rispetto delle peculiarità e delle vocazioni degli ambiti comunali;
 - c) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio;
 - d) la partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa, da favorirsi con le più opportune forme ed anche attraverso un'adeguata informazione sui programmi e sulle attività promosse dall'Ente;
 - e) il miglioramento della qualità dei servizi ed il contenimento dei costi di gestione.

Art.3 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;

- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art.4 – Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, solo dopo il primo biennio dalla costituzione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso di uno dei due Comuni, qualora non vi sia adesione all'Unione di nuovi Comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, comporta lo scioglimento dell'Unione.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art.5 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. Può essere attribuito all'Unione, in via di primo trasferimento con le modalità di cui all'art.6, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) polizia municipale
 - b) commercio
 - c) polizia amministrativa
 - d) trasporti scolastici e urbani
 - e) igiene urbana
 - f) asilo nido
 - g) colonie marine e centri estivi
 - h) ricovero dei cani randagi
 - i) promozione turistico-culturale del territorio
 - j) servizi assicurativi
 - k) mense scolastiche
 - l) **pubblicità e pubbliche affissioni**
 - m) **protezione civile**
 - n) **servizi cimiteriali**
 - o) **gestione verde pubblico e spezzamento**
 - p) **assistenza domiciliare educativa minori**
 - q) **sportello unico attività produttive.**

r) Servizio assistenti sociali.

Art.6 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 5 avviene con l'approvazione, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, di conformi delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. I Comuni possono attribuire all'Unione ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelli elencati nell'art. 5)
3. Salvo diversa volontà espressamente manifestata, la menzione di un dato settore materiale implica il trasferimento di tutti i servizi riferiti alla funzione amministrativa. Gli atti di conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

**Capo I
Organi dell'Unione**

Art.7 – Organi

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Nella composizione degli organi dell'Unione e nell'accesso agli uffici pubblici si garantisce il principio di uguaglianza tra uomini e donne, secondo anche quanto previsto dall'art. 51 della Costituzione Italiana.

**Capo II
Il Consiglio**

Art. 8 – Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è così composto ed eletto:
 - a) I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto. E' tuttavia facoltà dei sindaci conferire delega permanente ad un consigliere o ad un assessore comunale del proprio Comune.
 - b) I Comuni aderenti sono inoltre rappresentati ciascuno da 3 componenti degli organi comunali, di cui uno di minoranza, eletti dal consiglio con voto limitato ad uno. I Consigli comunali, nell'elezione dei rappresentanti del Comune adottano sistemi di votazione idonei ad evitare interferenze della maggioranza nell'elezione del rappresentante espresso dalla minoranza. In caso di parità di voti fra più Consiglieri saranno eletti i Consiglieri con la

maggior cifra elettorale individuale nelle ultime elezioni amministrative, ed in caso di ulteriore parità prevarrà il Consigliere più anziano d'età.

Art. 9 - Durata in carica

1. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea che dovrà avvenire entro 60 gg. dall'insediamento dei nuovi Consigli comunali.
2. In sede di prima costituzione la durata in carica del Consiglio dell'Unione sarà pari al restante periodo del mandato elettorale della maggioranza delle amministrazioni aderenti.
3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro quarantacinque giorni successivi alla elezione del Sindaco, provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Unione che provvede all'insediamento della nuova assemblea.
4. I singoli membri del Consiglio dell'Unione sono sostituiti in seguito a dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Consigliere o assessore comunale, morte, altre cause previste dalla legge.
5. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per i motivi previsti dall'art. 141 del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000, i rappresentanti dello stesso nel Consiglio dell'Unione restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato.
6. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli comunali dei Comuni membri. In sede di convalida il Consiglio dell'Unione provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 10 – Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante le linee programmatiche relative alle azioni e al progetto di mandato di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio dell'Unione esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Consiglio dell'Unione inoltre:
 - a) convalida i propri membri e ne pronuncia la eventuale decadenza;
 - b) vota la mozione di sfiducia al Presidente;
 - c) discute le questioni poste all'ordine del giorno su richiesta dei Comuni aderenti o di un quinto dei Consiglieri e vota le eventuali mozioni;
 - d) dibatte e valuta la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente della propria attività;
 - e) nomina il Revisore dei Conti;

- f) delibera in ordine alle indennità di carica dei consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge;
- g) delibera l'emblema dell'Unione.

Art.11 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento.

Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate da parte del Consigliere interessato.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere o assessore comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dalle norme del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale del Comune cui il Consigliere o l'assessore decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre dieci giorni a procedere alla surroga eleggendo un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 13 - Convocazione Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente, che stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un Consiglio comunale o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine il Consiglio comunale o i Consiglieri dell'Unione richiedenti allegano all'istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
3. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente mediante avviso da notificarsi ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la seduta. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile.
4. In caso di convocazione urgente il termine è ridotto a 24 ore e la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma o a mezzo fax al numero telefonico o al luogo indicato dal Consigliere.
5. Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Unione almeno 24 ore prima di ciascuna seduta. Nei casi di convocazione urgente, il deposito deve avvenire comunque nelle 24 ore antecedenti il giorno dell'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
7. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non è trascorso un giorno dalla prima e deve essere preannunciata dall'avviso di prima convocazione.
8. La seconda convocazione deve comunque essere partecipata ai Consiglieri assenti a mezzo notifica, comunicazione telegrafica o fax.
9. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio, a cura del Segretario, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
10. Il Presidente può provvedere ad informare la cittadinanza della seduta consiliare mediante manifesti da affiggere nei Comuni facenti parte dell'Unione.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Art. 14 - Validità delle sedute consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza computare a tale fine il Presidente.
3. Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta.

Art. 15 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente, designato direttamente dal Presidente.

2. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio provvede a mantenere l'ordine e a garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 16 - Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Le votazioni sono espresse in modo palese per alzata di mano, tranne il caso in cui la legge preveda votazioni a scrutinio segreto.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio

1. Il regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le norme per il funzionamento del Consiglio dell'Unione. Disciplina inoltre la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Capo III LA GIUNTA

Art.18- Composizione della Giunta

1. La Giunta è formata dai Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione, o dai loro delegati permanenti, e da due assessori per ciascun Comune designati dalle rispettive Giunte. I delegati permanenti e gli assessori debbono essere scelti all'interno dei Consigli Comunali. Le Giunte comunali possono revocare gli assessori rispettivamente designati.
2. La carica di Presidente è ricoperta a rotazione annuale da ciascun Sindaco, o delegato.
3. All'atto della costituzione dell'Unione il Presidente viene individuato nel Sindaco del Comune di, che svolgerà le relative funzioni fino al 30.05.2007 (in alternativa 31.01.2008).
4. Il Presidente designa un Vicepresidente scelto tra gli assessori della Giunta.

Art. 19 – Durata - cessazione

1. La Giunta di norma resta in carica per la durata del Consiglio.
2. La Giunta dura in carica comunque sino all'insediamento della successiva.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina l'assunzione della carica di Presidente o di Assessore dell'Unione

da parte dell'altro Sindaco del Comune interessato (o suo delegato) o del Commissario, a seconda dei casi.

Art. 20 - Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente o riservate al Segretario o ai Responsabili dei servizi. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21 - Organizzazione della Giunta

1. La Giunta svolge collegialmente le proprie competenze.
2. Il Presidente può conferire agli Assessori attribuzioni in materie specifiche e compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.
3. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile le attribuzioni conferite ai singoli componenti della Giunta e le eventuali modifiche.

Art. 22 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede e fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare su persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
4. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta.

Capo IV IL PRESIDENTE

Art.23- Funzioni del Presidente

1. Nella seduta di insediamento, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta delle linee programmatiche di mandato che formano il proprio programma amministrativo che il Consiglio approva in apposito documento.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.

Art.24- Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso per la sostituzione trova applicazione l'art.19 comma 3° del presente Statuto.

Art.25 – Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.26 – Principi generali di organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei comuni aderenti, concorrendo in tal caso alla relativa spesa.
3. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
4. I dipendenti dell'Unione sono incompatibili con la carica di amministratore nei comuni membri dell'Unione. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
5. Gli uffici e i servizi sono organizzati e disciplinati con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 27 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario titolare che viene nominato e revocato dalla Giunta fra i Segretari titolari degli uffici di segreteria dei Comuni aderenti. Il compenso viene stabilito dalla Giunta.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b. svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Al Segretario possono essere affidate le funzioni di Direttore generale ai sensi della normativa vigente; in questo caso risponde dei risultati delle attività svolte, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.
4. Fino alla nomina del Segretario, le funzioni di verbalizzazione dei lavori del Consiglio e della Giunta vengono assicurate rispettivamente dal consigliere più anziano di età e dal Vicepresidente.

Art. 28 - Compiti dei Responsabili dei Servizi

1. Spettano ai Responsabili dei servizi le seguenti funzioni:
 - a) la direzione degli uffici e dei servizi ad essi affidati, secondo le disposizioni di legge, di Statuto e di regolamento, nonché secondo le direttive del Presidente e del Segretario;
 - b) la gestione ed il controllo del personale loro assegnato;
 - c) la attuazione di progetti e programmi loro affidati, attraverso l'emanazione di tutti gli atti necessari inclusi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e con l'esercizio del potere di spesa, nei limiti delle somme iscritte in bilancio ed assegnate;
 - d) l'espletamento delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi relative a progetti e programmi di cui sopra, la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei relativi contratti;
 - e) la individuazione dei responsabili dei procedimenti affidati al proprio ufficio e la vigilanza in ordine agli adempimenti ed alle scadenze dei termini, anche su richiesta dei terzi interessati;
 - f) il rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
 - g) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura tecnica, le valutazioni, le stime, le proposte al Presidente, alla Giunta, al Segretario.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i Responsabili dei servizi utilizzano risorse finanziarie e patrimoniali, personale, strutture tecniche ed altri mezzi loro affidati.

Essi pongono in essere provvedimenti denominati determinazioni datate e progressivamente numerate.

3. I Responsabili di servizio sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione.

Art.29 - Contratti a tempo determinato e di collaborazione

1. Il Presidente, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta, può procedere alla copertura di posti di Responsabile dei servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con contratti di collaborazione professionale.
I contratti di collaborazione professionale, stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso al posto da ricoprire, hanno una durata non superiore a cinque anni, e comunque per un periodo non superiore alla durata del mandato elettorale, e sono rinnovabili.
2. L'incarico di cui al comma precedente comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata.
3. Lo stesso contratto può essere risolto dal Presidente, sentita la Giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal soggetto incaricato risulti inadeguato, o a seguito di mutamento organizzativo dell'Unione.

Art. 30- Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

- 1) Per obiettivi determinati l'Unione può avvalersi, secondo la disciplina dettata dal proprio regolamento degli uffici e servizi, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 2) Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione che riguardano:
 - a) la natura privatistica del rapporto;
 - b) le modalità di adempimento della prestazione ;
 - c) la durata che comunque non potrà essere superiore al mandato del Presidente;
 - d) i criteri per la determinazione del relativo compenso;
 - e) i tempi di esecuzione e le relative penalità;
 - f) le modalità di pagamento.
- 3) L'affidamento di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità è di competenza del Presidente, sulla base di atto di indirizzo della Giunta.

Art. 31- Utilizzazione personale dei Comuni dell'Unione

1. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, l'Unione può avvalersi del personale comandato o distaccato, anche parzialmente, dai Comuni aderenti.
2. In tal caso l'Unione rimborsa la spesa per il trattamento economico del predetto personale al Comune di provenienza.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 32 - Svolgimento attività amministrativa

1. L'Unione svolge la propria attività amministrativa informandola ai principi stabiliti dal presente Statuto per il perseguimento delle finalità indicate nello Statuto stesso.
2. Nello svolgimento della propria attività amministrativa l'Unione provvede:
 - a) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi di propria competenza;
 - b) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi pubblici conferiti dai Comuni membri, da altri Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
3. L'Unione promuove ed attua forme associative e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di cui al precedente comma.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 33- Gestione servizi pubblici

1. L'Unione, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa attribuite, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni, servizi ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La loro gestione avviene nelle varie forme previste dalla vigente normativa.

Art. 34 - Società con partecipazione di capitale pubblico

1. Qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, l'Unione può partecipare alla costituzione di società di capitali, nelle varie forme previste dal codice civile.
2. Il Consiglio nomina i rappresentanti dell'Unione, al di fuori del proprio seno, tra persone di accertata esperienza tecnica o amministrativa .

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 35 – Principi generali e tipologie

1. L'Unione collabora con tutti gli Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti l'Unione stessa.
2. L'Unione ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni confinanti e con la Provincia, per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e

servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia nella prestazione dei servizi ai cittadini.

3. Le forme associative e di cooperazione previste dalla legge e dal presente Statuto sono:
 - a) le convenzioni;
 - b) i consorzi;
 - c) gli accordi di programma.

Art. 36 – Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, l'Unione può stipulare apposite convenzioni con i Comuni aderenti, con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.
2. Le convenzioni approvate dal Consiglio dell'Unione devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 37 – Consorzi

1. L'Unione può partecipare alla costituzione di Consorzi con i Comuni aderenti, con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi pubblici. L'Unione non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
2. Il Consiglio dell'Unione, ai fini della costituzione di un Consorzio, approva a maggioranza assoluta dei componenti in carica una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.
3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto, per i Consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. I servizi attribuiti all'Unione non possono essere gestiti da Consorzi a cui partecipano i Comuni aderenti all'Unione.

Art. 38 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria e prevalente dell'Unione sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Presidente convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente. Qualora l'accordo di programma comporti l'assunzione di una spesa a carico del bilancio della Unione, l'approvazione dell'accordo stesso deve essere preceduta dall'adozione dell'atto con il quale viene finanziata la predetta spesa.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18/8/2000 n° 267, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza dell'Unione.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Partecipazione popolare

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della trasparenza, partecipazione e accesso alle informazioni, garantendo alla popolazione, alle formazioni sociali e alle associazioni le condizioni per concorrere alla determinazione delle scelte politico-amministrative, intervenendo direttamente nei confronti degli organi di governo, contribuendo alle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse dell'Unione.
2. A tal fine, nelle materie di esclusiva competenza, l'Unione stessa può porre in atto forme di consultazione diretta della popolazione anche mediante l'indizione di apposite riunioni o assemblee pubbliche per l'esame di problemi specifici.
3. L'Unione riconosce a tutte le persone, singole o associate, residenti nel territorio, la più ampia facoltà di rivolgere al Presidente istanze, petizioni e proposte per segnalare disfunzioni o irregolarità, ovvero per promuovere interventi e proporre iniziative, richiedere l'adozione o la revoca di provvedimenti.
4. Il consiglio dell'Unione, previo reperimento delle risorse finanziarie da utilizzare allo scopo, può autorizzare l'indizione di referendum consultivi e propositivi anche su richiesta del 25% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti, ovvero su richiesta presentata unitariamente da uno dei Consigli dei Comuni aderenti.

Art. 40

Partecipazione dei Comuni membri all'attività dell'Unione

1. I comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
 - a) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente dell'Unione la convocazione del Consiglio per la trattazione di problemi di comune interesse, con obbligo del Presidente di provvedere nei termini di cui all'art.13 comma 2 del presente Statuto;
 - b) l'esercizio del diritto, da parte di almeno un terzo dei Consigli dei Comuni aderenti, di richiesta unitaria del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 39 comma 4.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 41 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio.
2. L'ordinamento stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
3. All'Unione si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità ed in quanto compatibili, le norme previste per il Comune compreso nella stessa che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 42- Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
 - a) entrate proprie derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - b) trasferimenti da parte dei Comuni aderenti secondo criteri e parametri che saranno oggetto di analitica regolamentazione all'atto del conferimento del servizio o funzione all'Unione. Le spese generali di gestione saranno rapportate all'entità economica dei servizi e funzioni conferiti da ciascun Comune;
 - c) trasferimenti e contributi statali e regionali;
 - d) finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni della U.E.;
 - e) finanziamenti provenienti da Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni conferite o delegate.
2. L'Unione può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti, ovvero attivare prestiti obbligazionari, previa autorizzazione dei Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Art. 43 – Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato
2. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 44 - Revisione economico – finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti, scelto tra i soggetti di cui all'art. 234 comma 2 del T.U. degli Enti Locali, il quale dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.
2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e può presentare proposte e segnalazioni rivolte agli organi dell'Unione e a quelli dei Comuni competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
3. L'Organo di revisione dei conti, in conformità al presente Statuto e al regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. L'Organo di revisione dei conti deve esplicitare le proprie funzioni sul rendiconto di gestione, anche se alla data di approvazione del medesimo risulta scaduto l'incarico.
4. Nella stessa relazione, l'Organo di revisione dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'Organo di revisione dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio.
6. La legge ed il regolamento di contabilità dettano le ulteriori norme in merito alla incompatibilità e ineleggibilità alla carica di revisore, alla cessazione dell'incarico, ai limiti all'affidamento di incarichi, alle ulteriori funzioni e al compenso da corrispondere.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Effetti dello Statuto

1. Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione per le funzioni e/o i servizi di cui al precedente art.5 continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione che ne ridefinisce le modalità di gestione.

Art. 46 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applica i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Art. 47- Gestione finanziaria transitoria

1. Per la gestione dell'esercizio corrente e comunque fino alla completa operatività degli uffici finanziari dell'Unione, vengono utilizzate specifiche voci di bilancio, con relativa gestione del servizio di tesoreria, del Comune presso il quale ha sede l'Unione.

Art. 48 - Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 49 - Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le stesse procedure previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti per 30 giorni consecutivi.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti.
4. Il Segretario dell'Unione appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5. Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art.50 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.